

cooglimento della domanda, l'Istituto, ai sensi dell'art. 13 del R. D. L. 29 aprile 1923 N° 966, potrebbe accettare, fra quelle offerte, la sola garanzia costituita dall'ipoteca di primo grado sugli immobili che lo Istituto Case Popolari di Livorno avrebbe a costruire, e che, sempre sui sensi della citata disposizione di legge, l'importo del mutuo non potrebbe essere superiore al 50% del valore dei detti immobili, debitamente accertato.

Per quanto concerne il contributo statale nel pagamento degli interessi del mutuo, esso potrebbe costituire fonte di un immediato realizzo da parte dell'Istituto Case Popolari di Livorno, solo nel caso che il competente Ministero trasformasse detto contributo in annuità costanti cedibili, in modo da rendere possibile lo sconto di tali annuità, sconto che potrebbe essere effettuato anche da questo Istituto.

Il contributo suddetto, così come è stato concepito, costituisce solamente una garanzia nel pagamento degli interessi del mutuo, ma non può essere considerato come una garanzia relativa al capitale da mutuarli.